

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4214

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, LA LOGGIA, ASCIUTTI,
AZZOLLINI, BETTAMIO, CONTESTABILE, COSTA,
GERMANÀ, GRECO, LASAGNA, LAURO, MANCA, MUNGARI,
NOVI, PASTORE, PORCARI, RIZZI, SELLA di MONTELUCE,
SCOPELLITI, TAROLLI, TERRACINI, TOMASSINI,
TRAVAGLIA e VENTUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1999

Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni
e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe

INDICE

Relazione	Pag.	4
Disegno di legge	»	6

CAPO I

GENERALITÀ

Articolo 1 – Finalità e ambiti d'applicazione	»	6
Articolo 2 – Stato di calamità	»	6

CAPO II

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Articolo 3 – Attribuzioni del Governo	»	7
Articolo 4 – Attribuzioni delle regioni e delle province autonome	»	8
Articolo 5 – Attribuzioni delle amministrazioni locali	»	10

CAPO III

INTERVENTI SU BENI PUBBLICI

Articolo 6 – Interventi su immobili demaniali	»	11
Articolo 7 – Edilizia residenziale pubblica	»	11
Articolo 8 – Interventi sui beni culturali pubblici	»	12
Articolo 9 – Trasferimento di beni demaniali	»	12
Articolo 10 – Interventi in favore delle scuole	»	13

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DEI PRIVATI

Articolo 11 – Interventi su beni immobili e mobili privati	»	14
Articolo 12 – Programmazione degli interventi in tema di edilizia privata	»	17
Articolo 13 – Interventi a favore delle imprese produttive e di servizi	»	17

Articolo 14 – Provvedimenti a favore delle aziende agricole .	Pag. 18
Articolo 15 – Provvedimenti per beni culturali privati	» 20
Articolo 16 – Borse di lavoro e tutela dei lavoratori	» 20
Articolo 17 – Provvedimenti in tema di locazioni	» 21
Articolo 18 – Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo	» 21
Articolo 19 – Misure a favore del volontariato di protezione civile	» 22

CAPO V

PREVISIONE E PREVENZIONE DI ULTERIORI RISCHI

Articolo 20 – Prevenzione del rischio sismico e vulcanico	» 23
Articolo 21 – Prevenzione del rischio idrogeologico	» 23
Articolo 22 – Prevenzione di altri rischi	» 24
Articolo 23 – Ridislocazione di attività produttive e sanitarie	» 24

CAPO VI

PROCEDURE, VIGILANZA E POTERE SOSTITUTIVO

Articolo 24 – Semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative	» 25
Articolo 25 – Vigilanza e controllo degli interventi	» 29
Articolo 26 – Potere sostitutivo	» 30

CAPO VII

RISORSE

Articolo 27 – Sistema assicurativo per danni ai privati . . .	» 30
Articolo 28 – Misure a favore dei comuni colpiti	» 31
Articolo 29 – Copertura finanziaria	» 32

CAPO VIII

ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 30 – Abrogazioni	» 33
Articolo 31 – Entrata in vigore	» 33

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia il 40 per cento della popolazione vive in aree a rischio sismico, dove il 64 per cento degli edifici non è costruito secondo le norme antisismiche e dove sono morte 120.000 persone nell'ultimo secolo. Due milioni di persone sono esposte al rischio vulcanico. Negli ultimi 80 anni ci sono state in Italia 5.400 alluvioni e 11.000 frane. Questi disastri sono costati negli ultimi 20 anni circa 200.000 miliardi.

In Parlamento è ricorrente la lamentela, in occasione di ogni evento calamitoso, che non si sia ancora affrontata l'esigenza di una legge quadro sulle calamità, che disciplini cioè con semi-automatismo il ristoro dei danni e la ricostruzione.

Finora si è sempre fatto ricorso a ordinanze e decreti urgenti per definire competenze, provvedimenti e reperire i relativi fondi, ma non si è ancora riusciti ad intervenire in modo omogeneo e si continua ad assistere a variazioni in corso d'opera. A seguito degli eventi sismici, che hanno colpito le Marche e l'Umbria nel 1997, sono stati emanati ben ventiquattro provvedimenti ed in particolare: 15 ordinanze ministeriali, 4 decreti-legge, 2 leggi finanziarie (1997 e 1998) e 3 decreti ministeriali, al fine di affinare con il tempo le misure d'intervento.

All'estemporaneità e all'intempestività si aggiunge il rischio di paralizzare il lavoro degli amministratori. Il tutto con il risultato di lasciare le popolazioni colpite nell'incertezza del futuro, perché l'improvvisazione produce inevitabilmente inconvenienti, quando non vere e proprie disparità di com-

portamenti e trattamenti. Alle volte, addirittura, essa aggrava i danni.

Fermo restando che se non si attiverà contestualmente una buona politica di prevenzione, ogni sforzo sarà una «fatica di Sisifo», il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di fornire una norma di riferimento per normalizzare ed automatizzare con immediatezza il processo di ricostruzione *post* calamità, oltre che il ristoro dei danni.

Si tratta di un disegno di legge che dovrà rendere semplici e veloci gli interventi, predisponendo le misure (interventi di ricostruzione, agevolazioni fiscali, misure a favore di attività produttive, servizio militare e civile sostitutivo, proroga termini) in modo uniforme e in maniera semiautomatica, dando altresì la certezza ai cittadini ed agli enti locali interessati all'evento calamitoso di poter disporre delle risorse necessarie in tempi brevi.

Il provvedimento è diviso in otto capi.

Il primo definisce le finalità, gli ambiti d'applicazione e lo stato di calamità (articoli 1 e 2); in particolare viene ridisegnato completamente lo «stato di calamità» previsto dall'attuale normativa, rendendone chiari i limiti e le funzioni ben distinte dallo «stato di emergenza».

Il secondo attribuisce le competenze al Governo, regioni ed enti locali (articoli 3, 4 e 5).

Il terzo prevede gli interventi sui beni pubblici (articoli 6, 7, 8, 9 e 10).

Il quarto prevede gli interventi a favore dei privati (articoli da 11 a 19).

Il quinto definisce la previsione e prevenzione di ulteriori rischi conseguenti alla calamità (articoli 20, 21, 22 e 23).

Il sesto stabilisce le procedure semplificate da adottare, la vigilanza ed il potere sostitutivo (articoli 24, 25 e 26). A tal proposito appare significativo l'intendimento del disegno di legge di porre l'accento sullo snellimento delle procedure e sul potere sostitutivo delle regioni e del Governo per garantire comunque l'attuazione dei benefici e dei provvedimenti.

Il settimo predispone le risorse (articoli 27, 28 e 29). In questo campo due sono i provvedimenti innovativi: la costituzione

preventiva di un fondo di solidarietà e l'istituzionalizzazione dell'assicurazione per i privati contro le calamità.

L'ottavo definisce le abrogazioni e l'entrata in vigore (articoli 30 e 31).

È superfluo rammentare, infine, che i provvedimenti specifici contenuti nel presente disegno di legge ripropongono in buona parte quelli adottati negli ultimi anni con decreti-legge a seguito di singole calamità, ritenuti validi e già applicati a favore delle popolazioni colpite.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I GENERALITÀ

Art. 1.

(Finalità e ambiti d'applicazione)

1. La presente legge disciplina le attività di ristoro e di ricostruzione riferite a beni pubblici e privati, a seguito dei danni provocati da calamità o catastrofe.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge sono previsti:

a) la dichiarazione dello stato di calamità;

b) la predisposizione delle risorse, dei mezzi, delle strutture e degli atti amministrativi necessari;

c) l'attuazione degli interventi da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Stato di calamità)

1. Lo stato di calamità, ai fini della presente legge, configura una particolare situazione di eccezionalità per danni provocati da calamità o catastrofe, naturale o per causa di attività umana, che richieda risorse straordinarie e provvedimenti amministrativi in deroga alle disposizioni vigenti, per ristoro dei danni e ricostruzione, di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La dichiarazione dello stato di calamità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è condizione indispensabile per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

3. Ai fini della presente legge, con «stato di calamità» si intendono le condizioni giuridiche e amministrative, nelle quali operano amministrazioni, enti e privati compresi nelle aree delimitate ai sensi della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 3.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 3.

(Attribuzioni del Governo)

1. Il Consiglio dei ministri dichiara, d'iniziativa o su proposta delle regioni o province autonome, lo stato di calamità, indicando i comuni colpiti dalla calamità interessati ai provvedimenti previsti dalla presente legge.

2. Per l'attuazione dei provvedimenti urgenti di ristoro dei danni per calamità o catastrofe, a seguito della dichiarazione dello stato di calamità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le disposizioni della presente legge, con ordinanze definisce:

- a) i provvedimenti da attuare e i relativi termini di applicazione;
- b) le risorse disponibili;
- c) le norme alle quali si può derogare, con relativa motivazione e durata, le procedure e i tempi d'attuazione dei provvedimenti da parte di regioni o province autonome, amministrazioni locali ed enti.

3. Per l'attuazione delle attività di ricostruzione e sviluppo economico a seguito di calamità e catastrofe, il Governo, con proprio provvedimento, definisce in particolare:

- a) i parametri tecnici ed economici per la quantificazione dei danni e per i contributi a fondo perduto;
- b) l'ammontare complessivo e la suddivisione delle risorse necessarie;

c) l'Autorità responsabile per le attività di ricostruzione o recupero.

4. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo delle attività economiche nelle aree in stato di calamità, il Governo utilizza l'intesa istituzionale di programma con le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'intesa istituzionale di programma riguarda in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo economico, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

Art. 4.

(Attribuzioni delle regioni e province autonome)

1. Le regioni, fatte salve le competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità e sulla base dei criteri, limiti e tempi contenuti nelle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) accertano le esigenze di indennizzo urgente nei confronti dei privati colpiti e le relative situazioni assicurative;

b) predispongono il quadro complessivo dei danni, con priorità, nell'ordine, per il ripristino della funzionalità delle strutture pubbliche, il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari evacuati in moduli abitativi d'emergenza e la ripresa delle attività produttive.

2. Le regioni, sulla base dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 3 della presente legge:

a) definiscono i criteri di perimetrazione delle aree residenziali e rurali dei territo-

ri in stato calamità, nei quali gli interventi siano attuati attraverso programmi di recupero, ai sensi dell'articolo 5;

b) programmano il ripristino degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, il recupero del patrimonio edilizio e culturale preesistente, la riqualificazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento alle aree protette;

c) provvedono a definire, in maniera vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di ripristino degli edifici distrutti o danneggiati;

d) predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni in stato di calamità;

e) provvedono a programmare, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, gli interventi necessari per la prevenzione dei rischi di ulteriori calamità e, in particolare, d'intesa con le Autorità di bacino, gli interventi ritenuti urgenti per ridurre o eliminare rischi idrogeologici conseguenti alla calamità verificatasi, di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.

3. Per attuare i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 3, le regioni:

a) stabiliscono il piano finanziario degli interventi finalizzati alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza di calamità, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi, a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze;

b) propongono al Ministero dei lavori pubblici i parametri tecnici ed economici per la quantificazione dei costi e il conseguente fabbisogno.

4. Le regioni, ai fini della ricostruzione e recupero di centri storici e aree urbane e rurali colpite da calamità, di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge:

a) stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei programmi di rico-

struzione o recupero urbanistico e determinano i casi in cui i programmi stessi, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possano essere approvati mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

b) assicurano assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero, individuando le priorità nei limiti delle risorse disponibili.

5. Tutti gli interventi di cui al comma 4 devono essere programmati con progetti unitari che comprendano interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

Art. 5.

(Attribuzioni delle amministrazioni locali)

1. I comuni in stato di calamità, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero e relativi piani finanziari, che prevedano in maniera integrata:

a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici sanitari e scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati da eventi calamitosi, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive, di cui all'articolo 13;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. I comuni in stato di calamità individuano le aree in condizioni di sicurezza da destinare a insediamenti produttivi, scolastici e sanitari, ai fini del trasferimento delle attività produttive, formative e sanitarie ubi-

cate in zone a rischio di calamità o catastrofe.

3. I comuni in stato di calamità provvedono agli accertamenti e al censimento dei danni e delle esigenze relative alla programmazione di recupero urbanistico e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati e dei beni privati e all'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 11 e 12.

CAPO III

INTERVENTI SU BENI PUBBLICI

Art. 6.

(Interventi su immobili demaniali)

1. Per gli immobili del demanio dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le amministrazioni interessate, nelle aree in stato di calamità, un piano di interventi per il ripristino degli immobili danneggiati, con priorità per gli edifici destinati a pubblici servizi essenziali. Il ripristino è attuato nel rispetto delle vigenti norme antisismiche.

2. Gli interventi di ripristino degli immobili demaniali in disponibilità delle regioni e degli enti locali, e destinati a pubblici servizi essenziali, sono attuati dai competenti assessorati con il coordinamento del Ministro dei lavori pubblici che elabora un programma di interventi finalizzato all'individuazione delle risorse e delle priorità.

Art. 7.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. I piani vigenti di recupero urbano, nelle aree in stato di calamità, sono integrati con interventi di riparazione dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché con la costruzione di unità abitative da destinare alla locazione, prioritariamente per i nuclei familiari evacuati.

2. Gli interventi di recupero nelle aree in stato di calamità, sono attuati nel rispetto della vigente normativa antisismica.

Art. 8.

(Interventi sui beni culturali pubblici)

1. Gli interventi di ripristino, recupero e restauro di beni culturali nazionali, situati in aree in stato di calamità, sono pianificati ed attuati a cura delle soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione, con una pianificazione finanziaria e operativa sulla base e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Gli interventi di ripristino, recupero e restauro di beni culturali pubblici regionali o di amministrazioni locali danneggiati, situati in aree in stato di calamità, sono attuati a cura delle regioni o province autonome, sentite le amministrazioni interessate, d'intesa con le soprintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici, sulla base di un piano delineato nei limiti delle risorse disponibili. Nel piano sono individuati i soggetti esecutori e sono compresi gli interventi urgenti richiesti dagli enti locali.

3. Per il finanziamento degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, possono essere autorizzati mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri.

4. La definizione del fabbisogno di risorse acquisibili per il recupero e il restauro del patrimonio culturale pubblico tiene conto dei contributi di privati e di enti pubblici.

Art. 9.

(Trasferimento di beni demaniali)

1. I beni immobili dello Stato non utilizzati e disponibili, situati nei comuni in stato

di calamità, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché per le infrastrutture militari, con il Ministro della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne facciano richiesta per esigenze connesse con la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

Art. 10.

(Interventi in favore delle scuole)

1. I piani triennali di edilizia scolastica, nelle aree in stato di calamità, possono essere modificati con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate, sulla base delle esigenze eventualmente determinatesi sul territorio a seguito di calamità.

2. Le scuole situate in aree in stato di calamità sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi.

3. Nelle scuole situate in aree in stato di calamità, in caso di difficoltà oggettive conseguenti, l'anno scolastico in corso può essere ritenuto valido sulla base delle attività effettivamente svolte, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

4. Nei comuni in stato di calamità, eventuali provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica possono essere sospesi per l'anno scolastico in corso. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DEI PRIVATI

Art. 11.

*(Interventi su beni immobili
e mobili privati)*

1. Nelle aree in stato di calamità, per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti, compresi quelli destinati ad attività produttive, è concesso un contributo fino al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture, e delle parti comuni dell'intero edificio, purché ricostruiti nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario.

2. Per gli interventi di riparazione e recupero di immobili gravemente danneggiati, situati in aree in stato di calamità, compresi entro soglie di danneggiamento e vulnerabilità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, è concesso un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture, e delle parti comuni dell'intero edificio, così come elencate dall'articolo 1117 del codice civile.

3. Per interventi di riparazione e recupero di immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, situati in aree in stato di calamità, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, compreso il miglioramento sismico. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano subito danni significativi alle strutture principali, superiori ad un limite stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e province autonome.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono concessi per edifici compresi in altri specifici programmi di recupero.

5. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi anche per immobili con unico proprietario ma solo ai soggetti che siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti, qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione per i quali sono concessi contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Ai proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari, di cui ai commi 1, 2 e 3, destinate ad abitazione principale, è concesso un contributo fino all'ottanta per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente all'evento calamitoso, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di 21 milioni di lire. Tale contributo è fissato fino al 60 per cento del costo suddetto, per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni di lire e fino al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni di lire e fino a 50 milioni di lire.

7. Ai soggetti residenti in aree in stato di calamità, che abbiano subito, a causa della

calamità stessa, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili registrati di loro proprietà, è concesso un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di lire per ciascun nucleo familiare.

8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite dalle regioni, con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili.

9. Per l'esecuzione degli interventi, di cui al presente articolo, sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994: «Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.194 del 20 agosto 1994, comprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

10. Il consorzio di cui al comma 9 ed i comuni si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati siano superiori ai limiti massimi stabiliti.

11. I danni di cui al presente articolo, sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a cinque milioni di lire, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 12.

*(Programmazione degli interventi
in tema di edilizia privata)*

1. Nei programmi d'intervento predisposti dai comuni per il recupero e ripristino di aree abitative urbane e rurali in aree in stato di calamità, sono indicati i danni subiti, gli interventi proposti, le volumetrie, le superfici, le previste destinazioni d'uso e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate la valutazione dei costi e le risorse derivanti da contributi privati o di enti pubblici.

Art. 13.

*(Interventi a favore delle imprese
produttive e di servizi)*

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni senza fine di lucro, aventi sede o unità produttive nei territori in stato di calamità, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto non superiore al 30 per cento del valore dei danni subiti.

2. Sono altresì concessi finanziamenti in conto interessi in favore delle attività di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 11, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi

contributi alle strutture di garanzia fidi esistenti ed operanti nei territori regionali.

3. I danni di cui al comma 1 sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni di lire, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori in stato di calamità che, a causa della stessa, hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere contributi straordinari nel limite massimo di 2 miliardi di lire annui. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. In conseguenza di evento calamitoso, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti in territori in stato di calamità, è riconosciuta una indennità che può essere pari allo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS fino a sei mesi dall'evento calamitoso. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestino, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 14.

(Provvedimenti a favore delle aziende agricole)

1. Nelle aree in stato di calamità, a favore di titolari di aziende agricole, costituite

con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultino residenti nelle zone in stato di calamità ove esercitavano la loro attività lavorativa al momento dell'evento calamitoso, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle suddette zone o in zone contermini.

3. Per soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui al comma 2 le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati possono essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari di cui al comma 2 intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo, fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 15.

(Provvedimenti per beni culturali privati)

1. Nelle aree in stato di calamità, per il recupero di edifici monumentali privati danneggiati dalla calamità stessa possono essere concessi contributi ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 16.

(Borse di lavoro e tutela dei lavoratori)

1. Le imprese site nei comuni in stato di calamità, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, acquisiscono diritto di priorità per accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è quindi tenuto, nei limiti delle risorse esistenti, ad inserirle con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti.

2. Gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'INPS esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 11, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese appaltatrici copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che è applicata dalle regioni medesime e liquidata a lavori ultimati, previa presen-

tazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati.

Art. 17.

(Provvedimenti in tema di locazioni)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi che, alla data dell'evento calamitoso, avevano sede operativa in immobili, siti nei comuni colpiti da calamità, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

2. I contratti di locazione ad uso privato, di cui agli articoli 2 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad immobili, siti in comuni colpiti da eventi calamitosi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.

Art. 18.

*(Disposizioni sul servizio di leva
e sul servizio civile sostitutivo)*

1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti nelle aree in

stato di calamità, possono essere impiegati, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'evento calamitoso.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se prestino servizio di leva ovvero siano in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.

3. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione di obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori colpiti da calamità, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti, di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino a tre mesi dall'evento calamitoso ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

5. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato.

Art. 19.

(Misure a favore del volontariato di protezione civile)

1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi in

aree in stato di calamità, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti in materia di «Associazioni di volontariato» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento, che tenga conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.

CAPO V

PREVISIONE E PREVENZIONE DI ULTERIORI RISCHI

Art. 20.

(Prevenzione del rischio sismico e vulcanico)

1. Nelle aree colpite da terremoto o da eruzione vulcanica, a cura del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, in collaborazione con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di geofisica e nel caso di eruzione vulcanica con il Gruppo nazionale per la vulcanologia, devono essere attuate, con urgenza, indagini di microzonazione sismica e indagini tecnico-scientifiche, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico o vulcanico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione.

Art. 21.

(Prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Il programma di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici conseguenti alla cala-

mità naturale, di cui all'articolo 4, comma 4, considera prioritari quelli che tendono a ridurre o eliminare i pericoli per i centri abitati e le infrastrutture destinate a pubblici servizi; in tali programmi possono essere previste prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici particolarmente vulnerabili, d'importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non surrogabili o trasferibili in edifici più sicuri. I piani devono altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile.

Art. 22.

(Prevenzione di altri rischi)

1. Per quanto concerne la prevenzione dei rischi chimico, industriale e nucleare in aree colpite da calamità naturale, valgono le normative specifiche vigenti.

Art. 23.

(Redislocazione di attività produttive e sanitarie)

1. La deliberazione comunale, di cui all'articolo 5, comma 2, relativa al trasferimento in aree sicure di attività produttive e sanitarie situate in aree a rischio è pubblicata nel foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché su manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata con delibera consiliare dalle regioni o dalle province, se a ciò delegate, entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine la deliberazione si intende approvata e l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge.

2. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, valgono le seguenti priorità:

- a) attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi;
- b) altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;
- c) nuovi insediamenti produttivi;
- d) insediamenti sanitari.

CAPO VI

PROCEDURE, VIGILANZA E POTERE
SOSTITUTIVO

Art. 24.

*(Semplificazione delle procedure
burocratiche e amministrative)*

1. Per tutte le attività di cui alla presente legge per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione interessata indice una Conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che si deve comunque concludere nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di concludere positivamente il procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla presente legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati di-

rettamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda duecentomila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'*iter* progettuale degli interventi previsti dalla presente legge, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 25, della legge 18 novembre 1998, n. 415, e successive modificazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 16 ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente legge, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, fino all'importo di due milioni di ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, può avvenire mediante gara informale, alla quale debbono essere invitati almeno quindici soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.

5. Per i lavori previsti dalla presente legge di importo da due a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Quando i lavori sono affidati

con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 42, della legge 18 novembre 1998, n. 415, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi, di cui al presente articolo, in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui al citato articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 42, della legge 18 novembre 1998, n. 415, in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 25 è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori. Tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario.

6. Per i lavori, di cui ai commi 4 e 5, i corrispettivi possono essere previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnici ed economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicante, per gli interventi previsti dalla presente legge, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, può prevedere nel bando di gara la facoltà di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle

medesime condizioni economiche proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi, di cui alla presente legge, tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono sempre ridotti della metà.

9. Per gli interventi relativi ad immobili privati danneggiati da calamità, che si avvalgano di contributo pubblico, le regioni e province autonome provvedono ad impartire direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza specifica, al fine di garantire:

- a) la corrispondenza tecnica e qualitativa dei progetti;
- b) la conformità economica dei lavori eseguiti.

10. Per i soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, sono residenti o hanno sede operativa in territori in stato di calamità, sono sospesi, sino a cinque mesi dalla data di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 3, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dei suddetti cinque mesi. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima dell'evento calamitoso e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione di pagamenti in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'il-

lecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti.

11. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area che comprendano comuni in stato di calamità, assicurano agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale.

12. Per l'accelerazione di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in vigore dello stato di calamità, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

13. La stazione appaltante ha facoltà di concedere alle imprese aggiudicatrici dei lavori di ricostruzione che consegnano le opere in un termine inferiore a quello previsto una maggiorazione rispetto all'importo inizialmente stabilito.

Art. 25.

(Vigilanza e controllo degli interventi)

1. È istituito un Comitato composto da membri scelti all'interno dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3, comma 4, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi e sulle modalità d'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Art. 26.

(Potere sostitutivo)

1. Decorsi i termini stabiliti dalle ordinanze e dai provvedimenti, di cui all'articolo 3, il Governo e le regioni o province autonome provvedono a sostituire le amministrazioni inadempienti di livello rispettivamente inferiore.

2. Decorso inutilmente il termine per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11, comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 11.

3. Le province provvedono in via sostitutiva al trasferimento di attività produttive e sanitarie da aree a rischio, qualora siano scaduti i termini per l'adozione della relativa deliberazione da parte del comune, di cui all'articolo 24.

CAPO VII

RISORSE

Art. 27.

(Sistema assicurativo per danni ai privati)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce, con apposita convenzione con le compagnie assicuratrici, sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP):

a) le modalità ed i limiti delle assicurazioni private per calamità;

b) i contratti tipo che favoriscano l'accesso al prodotto e garantiscano una agevole liquidabilità dei danni;

c) le modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio tra le compagnie assicuratrici;

d) la possibilità della costituzione, da parte delle imprese di assicurazione, di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche.

2. Le polizze assicurative a copertura della residua quota di danno sono esenti da ogni onere accessorio e l'importo dei relativi premi è fiscalmente detraibile nei limiti del 50 per cento della rendita catastale dell'immobile assicurato rivalutata ai fini IRPEF.

Art. 28.

(Misure a favore dei comuni colpiti)

1. Ai comuni interessati da eventi calamitosi è concessa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un'anticipazione dei trasferimenti erariali, relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI), alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto all'anno precedente l'evento calamitoso, certificate dai comuni interessati. Le anticipazioni dovranno essere estinte, da parte del comune interessato, nell'esercizio medesimo in correlazione all'incasso relativo all'ICI stessa.

2. Ai comuni, di cui al comma 1, sono assegnati, per l'anno in cui avviene l'evento calamitoso e quello successivo, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto all'anno precedente l'evento calamitoso, per i tributi di cui al medesimo comma 1, strettamente connessi con l'evento calamitoso. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per le province in stato di calamità, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione annuale è prorogato di tre mesi rispetto alla data stabilita. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla di entrata in vigore della medesima legge, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Fondo nazionale per gli interventi in caso di calamità naturali, di seguito denominato «Fondo nazionale». Al Fondo nazionale è assegnata una dotazione iniziale di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Per gli anni successivi il Fondo è incrementato mediante finanziamenti determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

CAPO VIII

ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le altre norme in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

